



CITTA' DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO
ORGANO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE

Atto N. 3 del 25 FEBBRAIO 2016

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Adozione della procedura semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del T.U. 267/2000- Presa atto della delibera Giunta Comunale n.18 datata 19/02/2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTICINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **9,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 -il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

CONSIDERATO:

-che questo Commissario Straordinario di Liquidazione, dopo aver effettuato una ricognizione delle pratiche concernenti i debiti rilevati alla data del 31/12/2013, ha quantificato una massa passiva di **Euro 4.588.767,19**, di cui **Euro 2.220.917,64** da riconoscere (e più precisamente **Euro 357.213,42** relativo a debiti di bilancio ed **Euro**



1.863.704,22 relativo a debiti fuori bilancio), Euro 283.592,74 per posizioni per cui è stata avviata procedura di esclusione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, Euro 2.084.256,81 relativo a partite debitorie, in istruttoria, trasmessi dai Responsabili degli Uffici, dando atto che gli importi indicati potrebbero essere oggetto di variazioni in aumento o diminuzione a seguito di ulteriori elementi istruttori; e che il suddetto importo complessivo non è comprensivo di € 818.111,34 per residui passivi non ancora istruiti ed in attesa della verifica dei titoli giuridici comprovanti il debito; che quindi la massa passiva è soggetta ad ulteriori aggiornamenti in base alle verifiche in corso;

VISTE:

- la propria deliberazione n.2 del 05/02/2016 con oggetto: Dissesto Finanziario – Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000.

- la delibera della **Giunta Comunale n. 18 del 19/02/2016**, immediatamente eseguibile, **notificata in data 25/02/2016 ed acquisita in pari data al prot.n.180/OSL**, con la quale il Comune di Squillace ha preso atto della deliberazione OS� su indicata ed ha espresso la volontà di adottare la modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000;

RICHIAMATO:

- l'art.258 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

CONSIDERATO:

- che allo stato attuale si può procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili;

- che la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'O.S.L., di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

- Che la procedura semplificata prevede necessariamente che la Giunta Comunale si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla procedura;

- che, ai sensi dell'art. 255 del Testo Unico, la massa attiva della liquidazione è costituita, tra l'altro, dai **proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile** che l'Organo rileva anche direttamente e che in caso di dissesto sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva;

- **che l'O.S.L.** con nota commissariale **n.3261 del 02/07/2015**, sollecitata anche per le vie brevi, ha chiesto all'Ente l'elenco dei beni patrimoniali disponibili per l'alienazione ai sensi dell'art.255, comma 1, TUEL;

- che il Responsabile del Settore Tecnico con nota **prot. 525 del 27/01/2016 (acquisita al prot.55/OSL in pari data)** ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 17/02/2015, dalla quale si evince una **valorizzazione dei beni immobiliari pari ad € 599.236,86;**

- **Che lo stesso Responsabile ha comunicato con nota prot.554 in data 27/01/2016 che l'importo sopra evidenziato è inclusivo di vendite degli stessi beni immobiliari avvenute in data successiva alla deliberazione de qua per € 54.422,93, il cui ammontare risulta già incassato e confluito nel fondo cassa a disposizione dell'O.S.L.;**

- che l'Ente, con deliberazione di Giunta municipale **n. 18 del 19/02/2016** con la quale opta per la modalità semplificata di cui all'art.258 T.U.E.L., dà atto: *“ che l'eventuale alienazione dei soli beni patrimoniali disponibili non pare costituire obiettivamente una risorsa sufficiente per contribuire al soddisfacimento dei creditori, non tanto in termini di quantum ma soprattutto in riferimento alla tempistica ”*, per cui in sostanza



ha manifestato l'intenzione di reperire le risorse necessarie al pagamento del passivo con l'accensione anche di un mutuo, con oneri a proprio carico in aggiunta o in sostituzione delle alienazione dei beni immobili patrimoniali disponibili;

PRESO ATTO:

- che l'O.S.L. stava procedendo con la procedura ordinaria di cui all'art.256 del Testo Unico;

RITENUTO:

- che , in base al comma 5 del citato art.258 T.U.E.L. l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo della predisposizione del piano di rilevazione delle passività, per cui si dovrà procedere alla sola redazione del piano di estinzione, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4 dell'art. 258 del citato T.U.E.L.;

- che all'importo della massa passiva ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione, il cui ammontare è stato indicato presuntivamente e prudenzialmente nella delibera commissariale n.2 del 05/02/2016 ed il cui esatto ammontare sarà stabilito nel corso della procedura;

DATO ATTO:

- che l'O.S.L. sta verificando tutta la documentazione relativa ai crediti vantati da inserire nella massa passiva stimata, per cui non può essere ancora redatto l'elenco definitivo dei debiti ammessi e di quelli esclusi, tenuto conto che continuano a pervenire pretese creditizie, oltre a quelle già pervenute;

- che la modalità semplificata prevede l'offerta di pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito, con rinuncia definitiva ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

- che in caso di mancata applicabilità della procedura semplificata a causa della mancata offerta di risorse finanziarie da parte del comune, questo Organo, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e seguenti del Testo Unico, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente e, come indicato nell'apposita modulistica ministeriale, dovrà essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

- Che per reperire le risorse necessarie al pagamento del passivo l'Ente può accedere anche ad un mutuo, con oneri a proprio carico al posto o in aggiunta anche delle alienazioni dei beni immobili;

- Che condizione necessaria per l'applicazione della modalità della procedura semplificata è che il comune di Squillace si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie e realmente disponibili, per come deliberato dalla Giunta Municipale con **atto n. 18 del 19/02/2016;**

RITENUTO:

- conseguentemente necessario, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno periodicamente definiti, evidenziando che l'Amministrazione comunale pro-tempore, dopo aver deciso di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art.258, dovrà mettere conseguentemente a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione le necessarie liquidità;

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo Organo deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel piu' breve tempo possibile;

- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento sopraindicati obiettivi;



- che in tal caso, ed in riferimento ai debiti dell'ente caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno **proposte le transazioni secondo determinati criteri che verranno stabiliti con successivo atto deliberativo commissariale;**

- che l'O.S.L. si riserva di adottare tempestivamente la relativa procedura per tutti i debiti delibati ancora in istruttoria, il cui esatto ammontare sarà in seguito stabilito, nonché per gli eventuali debiti che potessero afferire alla massa passiva correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi al 31/12/2013 ed accertati entro la data di approvazione del rendiconto di gestione;

- Che l'O.S.L., in base alla normativa vigente (comma 10 art.255 TUEL), non è competente al riconoscimento dei debiti finanziati con entrate vincolate;

VISTA:

- la deliberazione della Giunta Municipale del comune di Squillace n. 18 del 19/02/2016 con oggetto: **"Adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267"**

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione commissariale n. 2 del 05/02/2016;

- RILEVATO:

- ai sensi del richiamato art.258 del d.lgs.267/2000, che questo Commissario, una volta definita la massa passiva del dissesto, procederà a formalizzare ai creditori, anche periodicamente, in base alla disponibilità finanziaria del conto di liquidazione, una proposta di transazione del debito ammesso alla massa passiva, proponendo il pagamento di una somma compresa tra il 40 ed il 60% del debito complessivo;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto: "il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

- il titolo VIII – Capi II e III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge Costituzionale n. 3/2001;

- l'art.31, comma 15, della legge 27/12/2002, n.289;

- l'art.5 della legge n.140/2004, che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

DELIBERA

a) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione commissariale;

di prendere atto del provvedimento (*delibera Giunta Comunale n.18 in data 19/02/2016 notificata in data 25/02/2016 ed acquisita in pari data al prot.n.180/OSL*) di adozione da parte del Comune di Squillace della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.Lgs. n.267/2000;

c) di procedere, con successivo atto deliberativo commissariale, alla individuazione dei criteri per la definizione delle procedure transattive per la liquidazione dei debiti della massa passiva;

d) di riservarsi di procedere ad eventuali rettifiche ed integrazioni nell'ambito delle economie che dovessero prodursi.

e) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente (Settore AA.GG.) che provvederà a fornire la relativa attestazione, :

- all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;



- sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;

f) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

- di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:

a) al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale ed ai Responsabili di Settore;

La stessa sarà inoltre trasmessa:

a) al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale;

b) al Prefetto di Catanzaro;

c) alla Corte dei Conti;

d) al Revisore dei Conti.

Alle ore 13,00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)





CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on-line/Responsabile Affari Generali, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(dott.ssa Grazia Raffaella FIORENZA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000, il giorno _____

Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°)

Data _____

**L'ADDETTO AL SERVIZIO
GENERALI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI

(dott.ssa Grazia Raffaella FIORENZA)

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.